BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
UFAFP Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
UFAGC Uffizi federal d'ambient, guaud e cuntrada

21 luglio 2004

Strategia Lince Svizzera

1. Motivazione

1.1 Mandato legale e valenza giuridica

L'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP; RS 922.01) contempla il seguente mandato: l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio elabora strategie di tutela di specie particolarmente protette, come la lince, in cui sono fissati i principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura di dette specie, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.
Il 2 giugno 2003, il Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale un postulato della CAPE-N (Strategia Lupo Svizzera; 02.3393) in cui si chiede di impostare la Strategia Lupo Svizzera in modo che l'allevamento convenzionale e tradizionale nelle regioni di montagna continui ad essere possibile senza restrizioni inaccettabili. Deve inoltre essere sfruttato integralmente il margine di manovra consentito dalla Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione; RS 0.455) a favore della popolazione delle regioni colpite. Questa rivendicazione vale anche per la Strategia Lince Svizzera.
La strategia è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAFP e rivolto in primo luogo agli organi esecutivi. Concretizza alcuni concetti giuridici vaghi e mira a consentire una prassi unitaria. Garantisce inoltre un elevato grado di uguaglianza davanti alla legge e di certezza giuridica, consentendo al tempo stesso di elaborare soluzioni individuali, flessibili ed adattabili. Attenendosi a questo aiuto all'esecuzione, gli organi d'esecuzione possono essere certi di applicare in modo corretto il diritto federale. Non sono escluse altre soluzioni, ma, secondo la prassi giudiziaria, occorre dimostrarne la conformità al diritto.

1.2 Situazione iniziale

- Le linci sono state reintrodotte attivamente in Svizzera a partire dal 1971, in seguito ad un decreto del Consiglio federale del 18 agosto 1967.
- Grazie a questa reintroduzione nella Svizzera centrale ed ai rilasci, ufficiali e non, nei Cantoni VS, VD e NE, la specie è nuovamente presente in ampie zone del nostro Paese: la si trova nelle Alpi occidentali tra la valle del Rodano e la valle dell'Aare, nel Vallese, nelle parti della Svizzera centrale tra la valle dell'Aare e la valle della Reuss nonché nella metà occidentale del Giura, comprese le regioni limitrofe in Francia. La sua densità di popolazione è varia, e talvolta relativamente elevata. Una terza popolazione è stata fondata a partire dal 2001 con il trasferimento di linci nella Svizzera nordorientale.
- La lince non ha ancora colonizzato tutti gli spazi vitali ad essa più adatti e le sue popolazioni non sono ancora in grado di sopravvivere a lungo termine.
- Gli spazi vitali adatti, inoltre, non sono ancora sufficientemente collegati tra di loro, il che limita fortemente sia lo scambio naturale di individui tra le popolazioni parziali sia la colonizzazione naturale in nuovi spazi vitali.
- In tutto l'arco alpino, le uniche popolazioni di linci collegate tra loro e di una certa rilevanza sono oggi concentrate in Svizzera. Il nostro Paese assume pertanto una

particolare responsabilità a livello europeo per la conservazione e la protezione di questa specie.

- Se le popolazioni di linci sono piccole o di media grandezza, i danni al bestiame minuto, in particolare alle pecore, sono contenuti. Elevate densità di popolazione possono invece causare un'intensificazione degli attacchi, a danno di singoli allevatori di pecore. Parallelamente, le popolazioni di caprioli e camosci possono essere fortemente ridotte a livello locale.

2 Obiettivi

2.1 Obiettivi

- La Strategia Lince Svizzera intende tener conto di tutte le disposizioni dell'articolo che enuncia lo scopo della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 1 LCP; RS 922.0).
- In Svizzera deve poter vivere una popolazione di linci adeguata alle condizioni locali e in grado di poter sopravvivere a lungo termine. La lince è quindi conservata negli spazi vitali già colonizzati e vengono creati i presupposti per la sua diffusione in nuovi spazi vitali.
- La presenza della lince non deve comportare restrizioni inaccettabili nell'ambito dell'allevamento di animali da reddito.

3 Organizzazione per l'attuazione

3.1 Organizzazione

- L'UFAFP assicura il coinvolgimento delle associazioni nazionali che raggruppano i diretti interessati. A tal fine istituisce un "gruppo di lavoro Grandi predatori", in cui sono rappresentati altri uffici federali, i Cantoni e le associazione interessate.
- Il gruppo di lavoro Grandi predatori:
  - elabora ed aggiorna strategie di tutela ai sensi dell'articolo 10 capoverso 6 OCP;
  - esamina questioni d'interesse generale legate ai grandi predatori.
- L'UFAFP assicura:
  - il monitoraggio nazionale della lince, in collaborazione con i Cantoni;
  - il rilevamento dei danni causati dalla lince agli animali da reddito, in collaborazione con i Cantoni;
  - la realizzazione di speciali progetti scientifici concernenti la diffusione, il comportamento e la dinamica di popolazione della lince nonché le sue ripercussioni sulle popolazioni di specie preda, secondo il fabbisogno ed in collaborazione con i Cantoni;
  - l'elaborazione di misure di prevenzione dei danni, la consulenza e il coordinamento nell'ambito dell'attuazione di queste misure nonché la stima delle conseguenze economiche, in collaborazione con l'agricoltura;
  - il mantenimento dei contatti internazionali fra esperti del settore per coordinare la gestione dell'eventuale popolazione comune di linci.
- L'UFAFP segue e sorveglia l'attuazione della "Strategia Lince Svizzera" da parte dei Cantoni.
- I Cantoni assicurano:
  - l'informazione immediata dell'UFAFP e dell'istituzione competente per il monitoraggio nazionale della lince (attualmente il KORA[1]) in caso di danni presunti o dimostrati causati dalla lince;
  - l'informazione dell'UFAFP, a scadenza annuale, sulla situazione della lince;

[1] KORA: progetti coordinati di ricerca per la conservazione e la gestione dei carnivori in Svizzera; www.kora.ch

- il coinvolgimento e l'informazione delle autorità locali e regionali nonché dei rappresentanti cantonali dei singoli gruppi d'interesse (trasparenza);
- la considerazione dell'influenza della lince nell'ambito della pianificazione della caccia e delle foreste nonché della conservazione della diversità delle specie.

- In ogni compartimento (cfr. 3.2) è istituita una commissione intercantonale, composta da un rappresentante di ogni Cantone interessato e da un rappresentante dell'UFAFP.
- La commissione intercantonale coordina:
  - il monitoraggio della lince;
  - l'applicazione delle misure di protezione delle greggi;
  - il rilascio di autorizzazioni di abbattimento;
  - eventuali interventi volti a ridurre la popolazione di linci;
  - le pubbliche relazioni;
  - l'informazione dei compartimenti limitrofi o dei Paesi stranieri confinanti.

3.2 Compartimenti di gestione

Per la gestione dei grandi predatori orso, lince e lupo, la Svizzera è suddivisa nei seguenti compartimenti, i quali comprendono uno o più Cantoni o parti di Cantoni (cfr. carta):

Compartimento	Regione	Cantoni/territori interessati
I	Giura	AG, BE (Giura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Giura)
II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, TG, ZH, SH
III	Svizzera centrale ovest	BE est, LU, NW, OW, UR ovest
IV	Svizzera centrale est	GL, SG Sarganserland meridionale, SZ, UR est, ZG, ZH
V	Alpi orientali	GR
VI	Alpi nordoccidentali	BE (Alpi), FR, VD (Alpi)
VII	Vallese	VS
VIII	Alpi meridionali (Ticino)	TI

4 Disposizioni per l'attuazione

4.1 Protezione e diffusione della lince

- La lince è una specie indigena protetta (articolo 7 capoverso 1 LCP). Interventi sulla popolazione di linci sono possibili a determinate condizioni (articolo 7 capoverso 2 e articolo 12 capoversi 2 e 4 LCP).
- In collaborazione con l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni, l'UFAFP assicura il collegamento degli spazi vitali della lince. A questo scopo, crea gli accessi necessari per la diffusione della specie attraverso le principali barriere nelle Prealpi e nelle Alpi (costruzione di passaggi faunistici, risanamento di corridoi per la fauna selvatica). Una direttiva in tal senso è stata emanata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) il 10 novembre 2001.
- A breve-medio termine, la Confederazione (UFAFP), in collaborazione con i Cantoni può promuovere attivamente la diffusione della specie con misure di cattura e di rilascio (trasferimento) di linci: in applicazione dell'articolo 8 capoversi 3-5 OCP, il trasferimento di linci in nuovi spazi vitali, non ancora colonizzati, è effettuato dalla Confederazione con l'approvazione di tutti i Cantoni del compartimento interessati e d'intesa con essi. Il trasferimento è disciplinato mediante contratti.
- Non vengono trasferite le linci che hanno causato danni ad animali da reddito dimostrabili.
- La Svizzera favorisce la diffusione della lince nel Paese, nell'intero arco alpino e nel Giura, permettendone la cattura in aree a densità elevata ed il successivo rilascio in

aree non ancora colonizzate in Svizzera e all'estero, nell'ambito di progetti nazionali e internazionali.

4.2 Misure di protezione degli animali da reddito

- La Confederazione ed i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni causati dalla lince agli animali da reddito (articolo 12 capoverso 1 LCP, articolo 10 capoverso 4 OCP).
- Un'applicazione su tutto il territorio di misure di protezione contro gli attacchi della lince agli animali da reddito non è necessaria. Devono invece essere adottate misure di prevenzione specifiche nelle aree in cui si ripetono danni rilevanti (hot spots[2]). Queste misure di protezione sono prese nell'ambito di progetti regionali e sostenute dall'UFAFP ai sensi dell'articolo 10 capoverso 4 OCP.
- L'UFAFP gestisce un servizio neutrale di coordinamento delle misure di protezione (attualmente presso il srva[3], in stretta collaborazione con il KORA).
- I compiti del servizio di coordinamento sono i seguenti:
  - coordinamento delle misure di protezione, in collaborazione con i Cantoni e l'UFAFP;
  - consulenza ai diretti interessati, in collaborazione con i Cantoni;
  - coordinamento del sostegno materiale e finanziario per l'applicazione delle misure di protezione;
  - raccolta e diffusione in forma adeguata di esperienze concernenti le misure di protezione.
- I camelidi del nuovo mondo ed i cervidi tenuti in recinti devono essere protetti dalla lince. La Confederazione può sostenere adeguate misure di protezione.

4.3 Danni causati dalla lince: accertamento e risarcimento

- L'UFAFP organizza periodicamente dei corsi di formazione e perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali (articolo 14 LCP).
- In linea di principio, i risarcimenti sono concessi soltanto se viene mostrato l'animale ucciso dalla lince.
- Ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1-3 OCP, i danni ad animali da reddito causati dalla lince sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.
- Nelle regioni popolate dalla lince, ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1-3 OCP i Cantoni possono concedere risarcimenti pari al 50% del valore stimato dell'animale se non è possibile escludere la lince quale autore del danno.
- In caso di dubbi, l'amministrazione cantonale può chiedere una perizia da parte di uno specialista dell'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI).
- Per determinare l'importo da risarcire, si raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di valutazione delle associazioni nazionali di allevatori.
- I danni a camelidi del nuovo mondo ed a cervidi tenuti in recinti sono risarciti la prima volta. In caso di danni successivi, è concesso un risarcimento solo se in seguito al primo danno sono state adottate misure di protezione adeguate.
- Negli hot spots, è concesso un risarcimento dopo i primi casi solo se sono state adottate misure di protezione ragionevoli, tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.

---

[2] *Hot spot o zona di concentrazione dei danni: singoli pascoli o complessi pascolivi, dove per via dell'habitat o della topografia si verificano ripetutamente danni causati dalla lince, indipendentemente dall'individuo o dalla situazione generale dei danni.*

[3] *srva: service romand de vulgarisation agricole; www.srva.ch*

4.4 Interventi sulla popolazione di linci

4.4.1 Danni causati da una singola lince: danni ad animali da reddito

- Per le linci che causano danni rilevanti ad animali da reddito, il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento (articolo 12 capoverso 2 LCP), dopo aver consultato la commissione intercantonale.
- Se possibile, in caso di predazione di animali da reddito devono essere installate trappole fotografiche allo scopo di identificare individualmente le linci responsabili dei danni. Se più linci causano danni ad animali da reddito nella stessa zona, i criteri menzionati (punto 4.4.2) si applicano individualmente ad ogni singola lince responsabile dei danni.
- Sono i Cantoni a decidere in merito al riconoscimento dei casi di predazione per il rilascio delle autorizzazioni di abbattimento. Non vengono considerati a tal fine:
  - gli animali da reddito uccisi in regioni in cui, malgrado precedenti danni ripetuti causati dalla lince, non sono state adottate misure di protezione ragionevoli benché esse fossero tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili, come pure i camelidi del nuovo mondo non protetti ed i cervidi tenuti in recinti;
  - gli animali da reddito risarciti parzialmente (predatore incerto);
  - gli animali da reddito sbranati nel bosco, salvo nelle zone in cui è regolarmente consentito il pascolo ai sensi della legge forestale.
- Per abbattere la lince, il servizio cantonale competente incarica organi di sorveglianza o singoli titolari di un'autorizzazione di caccia.
- Occorre garantire che venga abbattuta solo la lince responsabile dei danni. L'abbattimento deve quindi avvenire all'interno dell'area in cui si sono verificati i danni e vicino ad un animale da reddito sbranato.
- Se, mediante trappole fotografiche o un trasmettitore, la lince responsabile dei danni è identificata fuori dall'area in cui i danni stessi si sono verificati, può essere abbattuta anche lì, purché sempre vicino ad un animale da reddito sbranato, d'intesa con la commissione intercantonale competente.
- La validità dell'autorizzazione di abbattimento va limitata al massimo a 60 giorni. In caso di nuovi danni, può essere prorogata (al massimo fino a 30 giorni dopo l'ultimo danno).

4.4.2 Criteri per l'abbattimento di singole linci che causano danni

- Per il rilascio di un'autorizzazione di abbattimento si applicano i seguenti criteri:
  - Presentazione di almeno 15 animali da reddito sbranati dalla lince in un raggio di 5 km sull'arco di dodici mesi. Tale numero si riduce a 12 animali da reddito sbranati se, nei dodici mesi precedenti, nella stessa area in cui si sono verificati i danni, sono già stati sbranati vari animali da reddito e non è stata rilasciata o eseguita nessuna autorizzazione di abbattimento oppure se, malgrado l'abbattimento, la serie di predazioni su animali da reddito è proseguita.
  - Se dopo l'abbattimento di una lince la serie di predazioni è cessata, si applica nuovamente il criterio di 15 animali da reddito sbranati.
  - Se per una lince che causa danni identificata è già stata rilasciata una volta un'autorizzazione di abbattimento, d'intesa con la commissione intercantonale competente il Cantone può rilasciare nuovamente l'autorizzazione di abbattimento per questa lince anche dopo un numero inferiore di animali da reddito sbranati, indipendentemente dall'area di applicazione dell'autorizzazione precedente.

4.4.3 Riduzione della popolazione di linci

- Un elevato numero di linci può esercitare una forte influenza, a livello locale o regionale, sulle principali specie preda, ovvero caprioli e camosci.
- Un elevato numero di linci può provocare ingenti danni ad animali da reddito, a livello locale o regionale, anche in assenza di linci che causano danni ai sensi dei punti 4.4.1 e 4.4.2.
- Interventi sulla popolazione di linci sono possibili ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 o dell'articolo 12 capoverso 4 LCP.

- Se la lince minaccia la diversità delle specie in un compartimento o in una parte di un compartimento, la commissione intercantonale competente analizza la situazione e coordina il seguito della procedura. I rappresentanti dei Cantoni nella commissione intercantonale possono successivamente chiedere all'UFAFP il permesso di abbattere delle linci nel compartimento o in una sua parte (articolo 7 capoverso 2 LCP).
- In caso di problemi dovuti ad un elevato numero di linci in un compartimento o in una parte di un compartimento, la commissione intercantonale competente analizza la situazione e coordina il seguito della procedura. I rappresentanti dei Cantoni nella commissione intercantonale possono successivamente chiedere al DATEC il permesso di ridurre la popolazione di linci nel compartimento o in una sua parte (articolo 12 capoverso 4 LCP). La domanda deve essere motivata (articolo 4 capoverso 2 OCP; cfr. allegato).
- La popolazione di linci nel compartimento o nella parte del compartimento corrispondente non deve essere messa in pericolo dall'intervento.

4.5 Linci ferite, ammalate e trovate morte

- Le linci chiaramente ferite o ammalate possono essere abbattute conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 LCP.
- Le giovani linci senza madre devono essere reintegrate nella popolazione dello stesso compartimento al momento opportuno o destinate a progetti di trasferimento in Svizzera o all'estero. Se la reintegrazione è sconsigliata dal punto di vista medico-veterinario, l'unica soluzione da adottare è l'eutanasia.
- Tutte le linci morte (trovate morte, abbattute, uccise illegalmente) devono essere immediatamente ed integralmente inviate all'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI), dove verrà effettuata una diagnosi. I Cantoni decidono in merito al successivo impiego dei cadaveri.

4.6 Relazioni pubbliche

- L'UFAFP e i Cantoni orientano ed informano periodicamente ed obiettivamente il pubblico a livello nazionale, regionale e locale in merito alla lince, alla sua situazione in Svizzera, ai problemi riscontrati ed alle possibili soluzioni.

5 Disposizione finale

La strategia viene periodicamente riveduta ed adattata alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze.

Data:

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
Il direttore

Ph. Roch

Allegato

Dati necessari per gli interventi sulla popolazione di linci

Per intervenire sulle popolazioni di linci sono indispensabili dati attendibili sull'evoluzione delle popolazioni di linci, caprioli, camosci ed eventualmente di altre specie che potrebbero essere minacciate da questo predatore, come pure sull'evoluzione dei danni ad animali da reddito e sul bosco. I dati necessari possono essere raccolti in ampia misura dai Cantoni nell'ambito dei rilevamenti di routine:

- Lince: raccolta e notifica delle osservazioni casuali, animali trovati morti, predazioni su animali selvatici e da reddito e monitoraggio estensivo con trappole fotografiche[4] nell'ambito dell'accertamento dei danni e dei sondaggi realizzati dal KORA presso i guardiani della selvaggina.
- Capriolo, camoscio ed altre specie: analisi della statistica cantonale della caccia in funzione delle zone in cui è presente la lince (Comuni, distretti, unità di gestione, ecc.)
- Bosco: valutazione della rinnovazione nell'ambito di rilevamenti cantonali o di strategie concernenti il bosco e la fauna selvatica

Tali rilevamenti ed analisi devono permettere di riconoscere tempestivamente l'evoluzione della situazione generale in un compartimento o in una sua parte (area d'intervento, vedi sotto) nonché la necessità di altre misure in seguito all'aumento della popolazione di linci e ad una contemporanea riduzione del numero di caprioli e camosci. Se si delinea una necessità d'intervento, queste tendenze devono essere verificate rilevando altri dati, che al contempo migliorano le basi per pianificare l'intervento stesso. A tal fine si raccomandano ad esempio i seguenti metodi e rilevamenti:

- Lince: dati numerici sulla popolazione di linci in base al monitoraggio intensivo con trappole fotografiche[5] (in collaborazione con il KORA).
- Capriolo, camoscio ed altre specie: rilevamenti sistematici sulla diffusione e sulla popolazione (ad esempio conteggio notturno con faro o indice chilometrico di abbondanza[6] nonché altri metodi di rilevamento) ed eventualmente dati sulla dinamica di popolazione (ad esempio determinazione della percentuale di cuccioli e di animali di un anno, proporzione tra i sessi ed altri dati).
- Bosco: rilevamenti supplementari nell'area d'intervento sono necessari solo se in quell'area non vengono eseguiti né rilevamenti cantonali sulla rinnovazione né progetti concernenti il bosco e la fauna selvatica.

I Cantoni possono beneficiare del sostegno della Confederazione.

Si raccomanda ai Cantoni di applicare il monitoraggio estensivo con trappole fotografiche anche in presenza di poche linci, nonché di fissare le linee di conteggio per gli ungulati selvatici e rilevare sistematicamente i relativi dati (ad esempio ogni tre anni). Questi dati costituiscono basi preziose per valutare nel dettaglio la situazione della lince e degli ungulati selvatici nell'area d'intervento.

---

[4] Monitoraggio estensivo con trappole fotografiche: vicino agli animali sbranati (animali selvatici o da reddito) sono installate trappole fotografiche, che riprendono le linci quando tornano verso la loro preda. Questi rilevamenti costituiscono una delle basi del monitoraggio intensivo con trappole fotografiche.

[5] Monitoraggio intensivo con trappole fotografiche: nell'area monitorata sono installate sistematicamente trappole fotografiche nei punti di passaggio, ecc., che scattano fotografie durante due o più periodi. La stima della popolazione di linci si basa su un modello di cattura-marcatura-ricattura (capture-mark-recapture), tenendo conto anche dei dati del monitoraggio estensivo con trappole fotografiche.

[6] Nell'intero compartimento sono definiti dei transetti, controllati a bordo di veicoli (conteggio notturno con faro) o a piedi (indice chilometrico di abbondanza). In base al numero di animali contati ed alla lunghezza della linea di conteggio viene calcolato un indice, che fornisce indicazioni sull'evoluzione della popolazione.

Basi decisionali del DATEC per gli interventi sulla popolazione di linci

Le domande dei Cantoni concernenti interventi volti a ridurre la popolazione di linci devono contenere almeno i seguenti dati:

- Menzione di un'area d'intervento chiaramente definita, che può comprendere l'intero compartimento o solo una parte di esso.
- Dati sulla popolazione di linci e sulla sua evoluzione nell'area d'intervento e, se questa comprende solo una parte del compartimento, nel resto del compartimento, nel corso degli gli anni precedenti.
- Dati sulle popolazioni delle principali specie preda (caprioli e camosci), ed eventualmente di altre specie, e sulla loro evoluzione, nonché sugli animali cacciati e quelli trovati morti nell'area d'intervento nel corso degli gli anni precedenti.
- Dati sull'evoluzione dei danni ad animali da reddito nell'area d'intervento nel corso degli anni precedenti.
- Dati sull'evoluzione del bosco (morsicatura degli alberi giovani, rinnovazione naturale delle principali specie di piante, ecc.) nell'area d'intervento.
- Dati sulle modalità d'intervento.
- Eventuali altri motivi a favore dell'intervento.

Per gli interventi sulla popolazione di linci, il DATEC adotta le seguenti direttive:

- Nell'area d'intervento vive una popolazione parziale di linci.
- La lince ha colonizzato la maggior parte delle zone adatte all'interno del compartimento e, negli ultimi anni, la sua popolazione è tendenzialmente in crescita nell'area d'intervento.
- Su almeno il 75% della superficie boschiva nell'area d'intervento le principali specie di alberi presentano una rinnovazione naturale sufficiente (circolare 21 della Direzione federale delle foreste: 41 Provvedimenti venatori).
- Negli ultimi anni, le popolazioni di caprioli o camosci e le prede di caccia sono in diminuzione nell'area d'intervento. In generale, da alcuni anni non è più garantita un'utilizzazione venatoria adeguata in tale area. I Cantoni fissano preliminarmente il livello adeguato di utilizzazione venatoria di questi animali.
- La sopravvivenza di altre specie di animali è minacciata a causa del numero di linci.
- I cali registrati nella popolazione di animali selvatici e delle prede di caccia non sono da attribuire a fattori quali gravi perdite invernali, epidemie, aumento della pressione venatoria un mutamento delle condizioni quadro della caccia (ad esempio permessi, numero di cacciatori, ecc.).

L'autorizzazione d'intervento è rilasciata per un anno. Per altri interventi negli anni successivi si applicano le stesse condizioni valide per il primo intervento.

Per gli interventi sulla popolazione di linci, il DATEC raccomanda la seguente procedura:

- La riduzione nell'ambito dell'intervento non deve superare il 20% della popolazione di linci stimata nell'area d'intervento.
- Almeno la metà degli animali eliminati per ridurre la popolazione deve avere meno di dodici mesi.
- Se possibile, quale misura prioritaria di riduzione della popolazione, le linci devono essere catturate e rilasciate in altri compartimenti non ancora colonizzati in Svizzera o all'estero, nell'ambito di corrispondenti programmi di reintroduzione (cfr. 4.1).
- Se non sono possibili trasferimenti, gli interventi possono essere realizzati sotto forma di abbattimenti.
- Gli abbattimenti devono essere effettuati tra la metà di gennaio e la fine di febbraio.
- Per gli abbattimenti, i Cantoni possono incaricare i sorveglianti della selvaggina o titolari di un'autorizzazione di caccia.